



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE VINCERE L'ALZHEIMER

Verbale di Assemblea Straordinaria del 23/03/2026

L'anno 2026, il giorno ventitré del mese di marzo, alle ore 19.00, presso la sede sita in Taranto alla via Duca degli Abruzzi n.30, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Vincere L'Alzheimer, convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame della compagine sociale e presa d'atto del numero dei soci;
2. Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per l'acquisizione della qualifica di OdV-ETS;
3. Ampliamento delle attività verso il Welfare Innovativo per la Terza Età.
4. Cambio della denominazione sociale e assunzione della qualifica di OdV-ETS

Assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Presidente dell'Associazione, Sig. Cosimo Gigante e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Cecinato Maria Addolorata, estensore del presente verbale.

Il Presidente constata preliminarmente che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione iscritta inviata regolarmente a tutti i soci.

Sono presenti personalmente tutti i soci dell'Associazione, nel numero di sette, nelle persone di Gigante Cosimo, Cecinato Maria Addolorata, Gigante Elisa, Gigante Ilaria, Cecinato Rosa Anna, Amatimaggio Andrea e Ventrelli Elisa. Sono pertanto presenti anche tutti i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di Gigante Cosimo _ Presidente, Cecinato Maria Addolorata e Gigante Elisa.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea Straordinaria deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale.

Il Presidente preliminarmente comunica che la compagine sociale, a seguito di nuove adesioni formalizzate secondo statuto, è aumentata a numero 7 (sette) soci, tutti regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota. Tale numero garantisce la piena conformità ai requisiti numerici previsti dall'Art. 32 del D.Lgs. 117/17 per le Organizzazioni di Volontariato

-Passando alla trattazione del 2° punto all'ODG il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto alla convocazione della presente Assemblea Straordinaria, chiamata a pronunciarsi sul punto all'ordine del giorno, in particolare, il Presidente specifica come sia assolutamente necessario procedere all'approvazione di un nuovo Statuto Sociale ricordando che l'Associazione è attualmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, pertanto, la modifica statutaria e iscrizione al RUNTS con il passaggio a OdV-ETS entro il 31 di marzo '26, risultano condizioni necessarie e indifferibili per garantire la continuità giuridica dell'ente, evitare lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Il Presidente dell'Assemblea dà poi lettura del nuovo Statuto dell'Associazione, che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione come ODV ETS. Lo Statuto, che si riporta in allegato al presente atto, dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità, sia articolo per articolo, sia nella sua stesura generale.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione é libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e gratuite e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Lo statuto stabilisce inoltre che le prestazioni dei soci sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate. L'associazione, inoltre, potrà aderire ad altre associazioni di volontariato che, a livello provinciale e nazionale, perseguano gli stessi obiettivi.

-Passando alla trattazione del 3° punto all'ODG il presidente precisa che recependo i bisogni del territorio, è finalizzato ad integrare le attività associative non solo rivolte a gestire l'emergenza della malattia, ma anche la prevenzione e il supporto alla qualità della vita degli anziani. L'assemblea approva all'unanimità.

-Passando alla trattazione del 4 ° punto all'ODG si stabilisce come conseguenza delle precedenti approvazioni, di modificare la denominazione in "Vincere l'Alzheimer OdV-ETS, con l'iscrizione al RUNTS . L'assemblea approva all'unanimità.

L'Ente, quale associazione di volontariato, ai sensi e per ogni effetto di legge provvederà a registrare il presente atto ed il nuovo Statuto Sociale presso la competente Agenzia delle Entrate e in virtù di ciò, l'Assemblea Straordinaria dei Soci conferisce, all'unanimità dei voti, espresso mandato al Presidente dell'Associazione per l'effettuazione di tale adempimento.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 20.30

Il presente atto è formato da 02 pagine viene letto, approvato e sottoscritto.

Taranto, 23/03/2026

(Il Segretario)

Cecinato Maria Addolorata

M. Addolorata

(Il Presidente)

Cosimo Gigante

Cosimo Gigante

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il **26 MAR. 2026** serie S al N° **342**

Imposte liquidate per € per n° ann°

IL FUNZIONARIO
Domenico
firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

Vincere l'Alzheimer ODV

Atto esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi

3-5 Dlgs 117/17 ai fini di adeguamento statutario

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, in adeguamento e nel numero minimo dei soci previsto

dalla legge, con sede in Taranto quale Ente del terzo settore,

l'associazione denominata Vincere l'Alzheimer OdV in conformità al dettato

dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà

nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà av-

venire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede le-

gale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di mo-

difica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Vincere l'Alzheimer - OdV", più avanti chiamata per

brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non

ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via

principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di

cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

EG

MD

DF

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1

e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,

e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,

di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

-rappresentare le istanze dei malati e di chi li assiste (caregivers) presso

le istituzioni, gli organismi pubblici e privati ed i cittadini, informando-

li sui dati di diffusione esistenti o da raccogliere, sulle esperienze posi-

tive sul campo da sostenere, sulle potenzialità di cura ed assistenza da at-

tuare e valorizzare, sempre in relazione a bisogni emergenti dal contatto

diretto e continuativo con i malati ed i loro caregivers familiari, profes-

sionali ed "informali";

-favorire gli incontri e possibilmente l'omogeneità di intenti e di azione

57

(M)

57

delle associazioni, degli enti e delle iniziative anche singole di volontariato dedicati alla lotta contro la malattia nonché assistere e sostenere a tutti livelli i familiari ed i malati di Alzheimer nella prospettiva o un sempre maggiore coordinamento;

-attivare ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei professionisti, attraverso congressi, convegni tavoli di discussione, attività culturali, ed ogni altra azione che possa portare a risultati concreti;

-assistenza anche domiciliare agli anziani nelle forme di volontariato necessarie anche con l'ausilio di personale medico e paramedico specializzato nella cura delle malattie, specie in fase avanzata e terminale:

- promuovere la formazione e l'aggiornamento di tutte le figure professionali che operano nel settore per consentire l'acquisizione di competenze specifiche in ambito assistenziale e relazionale a favore dei malati e dei loro familiari;

- promuovere corsi per l'orientamento dei caregivers, familiari e volontari impegnati nell'assistenza;

- Creare di centri di socializzazione volti a contrastare l'isolamento dei malati e dei loro familiari e contrastare la solitudine degli anziani promuovendo il benessere psicofisico e l'invecchiamento attivo attraverso terapie non farmacologiche (es. stimolazione cognitiva, musicoterapia..)

- vigilare, nei riguardi dei servizi specifici esistenti o in via di attuazione per i malati di Alzheimer e demenze in genere, sulla qualità e l'equità delle cure erogate, anche in collaborazione con altri Organismi che perseguono scopi generali analoghi;

EG

W

A

-collaborare alla tutela legale e sociale dei malati e delle famiglie, ogni qualvolta la loro dignità venga messa in discussione o in pericolo ad opera di interventi non adeguati di terzi anche al fine di ottenere una migliore politica ed una più adeguata legislazione.

- Rappresentare i diritti dei malati presso gli Enti Pubblici per la definizione di Piani di Zona e Budget di Salute, partecipando attivamente a tavoli di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del CTS.

- Promuovere progetti di volontariato rivolti ai giovani per il trasferimento della memoria e il supporto relazionale agli anziani affetti da demenza, in linea con i programmi europei sull'Invecchiamento Attivo.

- Promozione dell'Invecchiamento Attivo (Active Ageing): Organizzazione di laboratori di "Life-Long Learning", corsi di alfabetizzazione digitale per anziani e attività motorie adattate, per favorire il mantenimento dell'autonomia funzionale e cognitiva;

-Contrasto all'Isolamento Sociale: Sviluppo di reti di "buon vicinato" e servizi di "portierato sociale" per il monitoraggio degli anziani soli, facilitando l'accesso ai servizi territoriali e riducendo il rischio di marginalizzazione;

-Turismo Sociale e Culturale: Organizzazione di iniziative del tempo libero, visite guidate e soggiorni climatici volti a favorire la socializzazione e l'arricchimento culturale degli anziani in stato di svantaggio economico o sociale

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

rate - Direzione Prov

85

(3)

85

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio

Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto

dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 10. La qualità di socio si perde:

59

(3)

✗

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli

di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costitui-

scono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che

senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Con-

tro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso

ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare

entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 11. Sono volontari gli associati e non associati che prestano, per li-

bera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini

di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno

dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono

in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal

volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazio-

ne resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino

GG

(3)

FF

l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del

Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di vo-

lontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svol-

ge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli or-

gani sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1,

del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie,

connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità

civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte

le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economi-

co libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno

il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere in-

formati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese

dall'associazione.

Lavoratori

Art. 13. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti

nessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a

qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla

67

(12)

12

prima.

Art. 16. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove

EG

(2)

SG

azione di responsabilità nei loro confronti;

- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità

di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio,

88

(3)

FA

l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è

58
B
F

attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

ES
(B)
S

	• predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;	
	• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;	
	• predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	• predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	• conferisce procure generali e speciali;	
	• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;	
	• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;	
	• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	EG
	Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	
	Il Presidente	
	Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È	

autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

ES

②

③

Art. 28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati

dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti

EG

(M)

EG

	nell'apposito registro.	
	Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo riten-	
	ga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in	
	ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
	Revisore legale dei conti	
	Art. 29. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se	
	ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione	
	deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro.	
	Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabili-	
	re il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei compo-	
	nenti.	
	In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qua-	
	lora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività orga-	
	nizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
	Patrimonio, esercizio sociale e bilancio	EG
	Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con	(M)
	la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere pre-	
	sentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale	
	con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla rela-	
	zione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità	
	statutarie.	

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;

57

(3)

13

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 33. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 34. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea

58

(3)

4

dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 35. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 36. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richie-

89
43

(20)

14

sta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 37. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al-

le vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento

al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Comune Ggante
M. Del Cella
El. J. J. J.